



TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile Fallimentare
Sezione fallimentare

ORIGINALI

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

- Maria Rosaria Grossi presidente
- Mauro Vitiello giudice
- Roberta Nunnari giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che con istanza depositata in data 5.12.2007 la società **.....** srl in liq. proponeva istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Che, disposta l'integrazione della documentazione, in particolare relazione di stima giurata avente ad oggetto il valore dell'azienda e la prova della presentazione della transazione fiscale, il Collegio, con provvedimento del 20.3.2008, assegnava al proponente termine per apportare integrazioni al piano

Che in data 4.4.2008 la società presentava proposta modificativa del ricorso

La domanda si fonda su una proposta concordataria per garanzia, secondo la qualificazione proposta dalla debitrice, che prevede il pagamento integrale al 100% dei crediti assistiti da privilegio generale ex art 2751 bis n.1 cc (lavoratori dipendenti) e il pagamento in percentuali diverse dei restanti crediti per i quali è prevista la suddivisione in classi. In esito all'apportata modifica, con la quale la società ha accolto le indicazioni fornite dal Tribunale con il proprio provvedimento del 20.3.2008, il concordato si struttura sulla formazione di cinque classi, una delle quali contempla i crediti privilegiati verso l'Erario, a cui è destinata una proposta di transazione fiscale ex art 182 ter lf, alle quali è offerto il pagamento in percentuale, così distinte:

1. creditori assistiti da privilegio generale ex art 2751 bis n.2 cc (professionisti): 25 %
2. creditori assistiti da privilegio generale ex art 2751 bis n.5 cc(cooperative) : 20%
3. creditori assistiti da privilegio generale ex art 2753 cc (enti previdenziali ed assistenziali): 14%
4. creditori privilegiati tra i quali l'Erario aventi privilegio generale o speciale pari o inferiore al XIX grado: 12,5 %
5. tutti i crediti chirografari (in cui sono ricompresi anche i crediti declassati al chirografo per effetto della falcidia) : 10 %

Occorre rilevare che la proposta prevede che in esito alla omologazione la **.....** srl in liq. sia ceduta alla garante **.....** srl quale remunerazione del rilascio della garanzia.

Va opportunamente rilevato che il giudizio del Tribunale deve riguardare i criteri di formazione delle diverse classi ed esprimere, quindi, un giudizio che attiene alla loro correttezza.

Poiché la suddivisione dei creditori in classi fa parte del piano, è dirimente che il giudizio di correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi deve essere condotto e formulato alla luce del contenuto e delle finalità del piano stesso. Quindi la suddivisione dei creditori in classi deve apparire coerente con il piano stesso e funzionale alla sua realizzazione. Infine la suddivisione dei creditori in classi deve avvenire "secondo posizione giuridica" (che riguarda, per i crediti assistiti da cause di prelazione, il rispetto di queste) e "secondo

interessi economici omogenei" che così diventa il parametro di aggregazione all'interno di ciascuna classe
la suddivisione dei creditori in classi va dunque **illustrata e motivata** nelle ragioni che l'hanno determinata e nel
collegamento strumentale e funzionale con la **realizzazione del piano**

ll

Il giudizio del Tribunale deve riguardare tali ragioni vagliate alla luce del principio di ragionevolezza economica
giuridica e sempre nell'ottica della fattibilità del piano concordatario.

La formazione delle classi di creditori privilegiati è giustificata dall'**insufficienza** del patrimonio del ricorrente a
oddisfare integralmente i crediti appartenenti a tali classi di creditori e dalla esigenza di assicurare un
oddisfacimento differenziato rispetto ai crediti chirografari.

no

Infatti si considera che il valore dell'azienda è stato stimato in sede di perizia in un importo ricompreso tra
un milione e un milione e mezzo di euro, a fronte di un ammontare di crediti da lavoro dipendente di euro
189.446 appare chiaro che il pagamento offerto in percentuale agli altri creditori privilegiati non appare
pregiudizievole in quanto la prospettiva di un soddisfacimento integrale non si presenta agevole.

I crediti privilegiati allocati nelle classi 1,2,3 sono tutte dotate di privilegio generale antecedente ai gradi XVIII e
XIX, inseriti nella classe 4

Il piano si caratterizza anche per l'inserimento nel piano concordatario di una transazione fiscale ex art 183 ter
con creazione di apposita classe in cui sono inseriti i crediti privilegiati dello Stato per imposte dirette per
redditi non imputabili ad immobili e IVA non versata e conseguenti accessori.

La proposta di una falciatura per i crediti privilegiati, ancorché di spettanza dell'Erario è ammessa
normativamente. I crediti inseriti nella classe IV godono del privilegio di grado XVIII e XIX.

Risulta rispettato il disposto del primo comma laddove non consente la transazione per "tributi costituenti
risorse dell'unione europea". Infatti non deve ritenersi tributo costituente risorsa propria dell'Unione europea
l'IVA in quanto si configura come tributo nazionale, perimetrato allo 0,5 per cento del prodotto nazionale lordo
dei diversi Stati membri. Il meccanismo di calcolo di tale contributo, il cui prelievo non è imposto in forza di
politiche comunitarie, è tale per cui non vi è relazione concreta tra l'imposta riscossa presso i contribuenti e
quanto attribuito all'Unione

La società è debitrice anche per tributi a titolo di IRES (ex IRPG) IRAP e ritenute IRPEF.

La norma, facendo riferimento ai "tributi amministrati dalle agenzie fiscali" consente che siano oggetto della
transazione non solo i tributi di esclusiva spettanza dello Stato, ma anche quelli, come l'IRAP che pur non
essendo di spettanza dello Stato è da questo amministrata

In coerenza con quanto disposto dalla norma l'Erario ha un trattamento migliore dei creditori chirografari
mentre non è previsto che il trattamento della classe IV sia deteriore a quello di creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore.

I chirografari ordinari risultano essere ricompresi in un'unica classe. Sebbene al suo interno siano inseriti tutti i
creditori chirografari, (fornitori, banche, debiti per interessi e accessori verso l'Erario, INPS e INAIL) occorre
considerare che tali soggetti vantano un interesse omogeneo rispetto agli altri creditori privilegiati. Infatti a
fronte dell'insufficienza di attivo che graverebbe maggiormente sulle prospettive di realizzo di crediti
chirografari, il piano, che prevede una offerta del 10% del credito nominale, consente, in considerazione della
situazione debitoria della società e della prospettiva assunta, di ritenere i creditori chirografari accomunati da un
comune interesse al soddisfacimento necessariamente antagonista rispetto a quello dei privilegiati, il cui
ipotetico totale soddisfacimento priverebbe di aspettative di ristoro i creditori privilegiati

Applicando questi principi alla domanda di concordato preventivo in esame il Tribunale ritiene corretti i criteri di
formazione delle classi avendo la società in liquidazione che ha analiticamente motivato le
ragioni che l'hanno indotta a suddividere i creditori privilegiati in quattro classi, e a inserire in una sola classe i
creditori chirografari quale ulteriore strumento di realizzazione del piano sul quale fonda la domanda di

concordato.

La suddivisione in classi appare pertanto corretta

La domanda di ammissione alla procedura presentata dalla società **Profarco Italia srl** in liquidazione depositata in data 5.12.2007, come integrata dalla proposta modificativa depositata in data 4.4.2008

- È stata approvata e sottoscritta a norma dell'art 152 LF
- La ricorrente ha depositato contestualmente ai sensi dell'art 161 LF
 - a) la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 30.10.2007
 - b) una stima giurata ex art 160 co 2 lf avente ad oggetto la valutazione del valore di mercato dell'azienda
 - c) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
 - d) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
 - e) documentazione attestante il deposito della domanda di transazione fiscale al concessionario del servizio nazionale della riscossione e all'ufficio finanziario
 - f) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili

Il piano e la documentazione sono stati accompagnati, ai sensi dell'art 161 co 3 LF, dalla relazione di un professionista di cui all'art 28 LF che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nella persona del Dott Attilio Bonomi. Il Tribunale ha ritenuto di dovere chiedere al proponente un' integrazione del parere dell'esperto mediante il deposito di perizia di stima giurata avente ad oggetto la valutazione del valore attribuito all'azienda, valore stimato tra Euro 1.000.000 e euro 1.150.000

I dati aziendali esposti nella relazione ex art 161 lf sono stati analiticamente esaminati e ritenuti veridici.

La relazione si presenta completa ricomprendendo la disamina di tutti i dati che costituiscono il fondamento del piano. Si è proceduto infatti ad una valutazione della compatibilità dei dati esposti con la proposta concordataria in termini di fattibilità, atteso che la liquidità messa a disposizione dalla società garante Profarco Italia srl fino all'importo massimo di euro 3.000.000, unitamente all'importo da incassare per canone di affitto, consente di dare esecuzione al piano nei termini prospettati e di coprire le spese di giustizia e prededucibili stimate in euro 190.000.

L'attestazione risponde pertanto ai requisiti essenziali necessari affinché essa possa assolvere la funzione certificativa cui deve essere diretta, dando conto della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano

Visti gli artt 160 e ss LF

P.Q.M.

- 1) Dichiaro aperta la procedura di concordato preventivo di **Profarco Italia srl** in liquidazione con sede in Milano P.za C. (CF **0000000097** - n. REA MI **127123**)
- 2) Delega alla procedura il Giudice Dott.ssa Nunnari
- 3) Nomina quale commissario giudiziale il Dott. Marco Rubino
- 4) Ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 13.6.2008 alle ore 11,30 davanti al Giudice delegato Palazzo di Giustizia di Milano sezione fallimentare, piano secondo ingresso via Manara)
- 5) Dispone :
 - Che la comunicazione ai creditori del presente decreto venga effettuata a cura del commissario giudiziale entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione;
 - Che entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione la società **Profarco Italia srl** in liquidazione depositi in cancelleria la somma di euro 52.500,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura
 - Che entro dieci giorni dalla pubblicazione la società **Profarco Italia srl** depositi fideiussione bancaria a prima richiesta fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.000.000
 - mediante versamento in conto corrente bancario intestato alla procedura presso la Banca Popolare Italiana
 - Che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art 166 LF nonché sui quotidiani Repubblica e Corriere della Sera


- Che entro giorni 15 il ricorrente depositi in cancelleria le scritture contabili per la 'annotazione di cui all'art 170 LF e la successiva restituzione

Milano 10. 4. 08

Il Presidente



TRIBUNALE di MILANO
FALLIMENTI
DEPOSITATO OGGI
16 Apr. 2008
R. GEN. CANCELLIERE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE
MILANO